Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 1° agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 687.
Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria. Pag. 2322

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 688.
Prolungamento del termine già stabilito per il funzionamento degli organi straordinari dell'Istituto centrale di statistica . . . . Pag. 2325

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 689.
Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti . . . . . . Pag. 2325

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.
Modificazione della ragione sociale del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia. Pag. 2327

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.
Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago di Garda . . . . Pag. 2327

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1947.
Misura del diritto supplementare sulle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione . . . . Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.
Obbligatorietà del deposito da parte della Società anonima di navigazione « Italia » con sede in Genova, per ottenere la concessione della patente di vettore di emigranti. Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.
Sostituzione del presidente del Consiglio provvisorio di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno. Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.
Sostituzione dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti . . . . Pag. 2329

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.
Approvazione delle nuove condizioni particolari di polizza relative alle tariffe normali di assicurazione senza visita medica, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . . Pag. 2329

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di San Cono (Catania). Pag. 2330

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.
Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Mormanno, con sede in Mormanno (Cosenza), nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza. . Pag. 2330

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1947.
Modificazione dell'art. 42 dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia . . . . Pag. 2330

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1947.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta) . . . . Pag. 2331

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.
Composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti, con sede in Roma . . . . Pag. 2331

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1947.
Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona . . . . Pag. 2331

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1947.
Chiusura di due succursali dei Magazzini generali bergamaschi, con sede in Treviglio . . . . . . Pag. 2332

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1947.
Rettifica del decreto Ministeriale 27 gennaio 1947, concernente la costituzione della Deputazione della borsa valori di Venezia. . . . . Pag. 2332

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1947.
Prezzo di vendita dei fiammiferi dal 1° agosto 1947. Pag. 2332

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA 18 maggio 1947.
Concessione perpetua della miniera di zolfo sita in località « Piano di Verità », in territorio del comune di Comitini (Agrigento) . . . . Pag. 2333

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA 23 maggio 1947.
Concessione perpetua della miniera di zolfo « Cimicia Aquilia », in territorio del comune di Milocca (Caltanissetta) . . . . Pag. 2334

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Gangini Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 2335
Esito del ricorso presentato da Desderi Remo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . Pag. 2335

Ministero delle finanze e del tesoro: Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . . . . Pag. 2335

Ministero dei lavori pubblici: Sdemanializzazione di un relitto di terreno demaniale sul fiume Velino in comune di Cittaducale . . . . Pag. 2335

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2336
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 2336

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 687.

Riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, concernente l'istituzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di una Divisione speciale di polizia ferroviaria;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Divisione speciale di polizia ferroviaria, istituita col decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è soppressa ed i relativi compiti per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati nell'ambito ferroviario sono attribuiti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei Commissariati di pubblica sicurezza presso le Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato.

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286, è abrogato.

Art. 2.

L'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 85 posti di ufficiali e di 6215 posti di sottufficiali, graduati e guardie, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

maggiori	10
capitani	16
tenenti	24
sottotenenti	35
marescialli di 1ª classe	80
marescialli di 2ª e 3ª classe	160
brigadieri	185
vice brigadieri	220
guardie scelte	1070
guardie	4500
	6300

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e guardie appartenenti al Corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia, istituito con ordine n. 30, in data 17 gennaio 1944, del Comando militare alleato, sono inquadrati, qualora riconosciuti idonei, nei posti d'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsti nell'articolo precedente.

La domanda di inquadramento deve essere presentata dagli interessati al Commissariato di pubblica si-

curezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Palermo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'inquadramento è limitato, complessivamente per tutti i gradi suddetti, ad un massimo di 600 elementi.

Nessun limite di età è previsto per tale inquadramento e si prescinde, per l'inquadramento stesso, dal requisito dello stato libero.

Il giudizio sulla idoneità degli aspiranti è espresso da una commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore al 5°, che la presiede, di un funzionario di pubblica sicureza di grado non superiore al 7° e di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a tenente colonnello. Esercita le funzioni di segretario della commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°.

La commissione formula i criteri di idoneità in relazione ai requisiti per l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e determina la graduatoria in base alla quale si procede all'inquadramento.

Gli aspiranti, se idonei, conserveranno il grado da essi rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A coloro che non risultino idonei per il grado rivestito, può essere attribuito un grado inferiore.

Ai sottufficiali, graduati e guardie di cui sopra, è applicabile il trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 12.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di organico stabiliti nell'art. 2, che non siano assegnati a' termini dell'articolo precedente, possono essere conferiti agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, facciano parte delle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale e posseggano, salvo quanto appresso è diversamente stabilito, i requisiti di idoneità previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti di cui al comma precedente:

— devono essere incondizionatamente idonei ai servizi di pubblica sicurezza e di statura non inferiore a metri 1,60;

— devono essere in possesso di diploma o certificato di licenza di scuola media superiore, se concorrenti a posti di ufficiali; di licenza di scuola media inferiore, se concorrenti a posti di maresciallo, e di licenza elementare se concorrenti per gli altri gradi;

— devono aver compiuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 18 anni;

— non devono aver superato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 45 anni, se concorrenti ai gradi di capitano e maggiore, e di 40 anni se concorrenti ai gradi di tenente, sottotenente e maresciallo;

— non devono aver superato l'età di 35 anni, da computarsi alla data di inizio del servizio nella polizia ferroviaria, se concorrenti ai posti di brigadiere e a quello di grado inferiore.

Per gli aspiranti di cui sopra si prescinde dal requisito dello stato libero.

Art. 5.

Gli aspiranti di cui al precedente articolo possono concorrere per un grado non superiore a quello rivestito nelle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato un grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane o nelle formazioni di polizia ferroviaria.

Il riconoscimento dei gradi a coloro che ne abbiano esercitato le funzioni in formazioni partigiane è demandato alla commissione di cui al seguente art. 7.

L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nelle formazioni di polizia ferroviaria è deliberata dalla commissione suindicata in base a giudizio di idoneità del dirigente il Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato competente per territorio.

Qualora gli aspiranti non siano riconosciuti idonei o non abbiano titolo per l'attribuzione del grado corrispondente a quello ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno, nei limiti dei posti di organico previsti nel precedente art. 2, essere inquadrati nei gradi pei quali siano riconosciuti idonei.

Art. 6.

Per poter partecipare al conferimento dei posti di cui all'art. 4, gli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie appartenenti alle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare la relativa domanda al Commissariato di pubblica sicurezza presso la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato, nella cui circoscrizione prestano servizio.

Oltre i documenti comprovanti il possesso, da parte dell'aspirante, dei requisiti prescritti dagli articoli 4 e 5, alla domanda devono essere allegati il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale generale e il certificato di buona condotta.

Il certificato comprovante la idoneità fisica e la statura dell'aspirante deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario.

Gli aspiranti che non abbiano compiuto il 21° anno devono esibire l'atto di consenso dell'esercitante la patria potestà.

Art. 7.

L'esame delle domande di arruolamento è demandato ad una commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta di un prefetto, che la presiede, di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° designato dal Ministro per i trasporti, di un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.), di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di un ufficiale superiore dell'Esercito designato dal Comando militare territoriale.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per il riconoscimento dei gradi da effettuarsi ai sensi del precedente art. 5, è aggregato alla commissione di cui al primo comma del presente articolo, un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che abbia svolto attività partigiana.

La commissione formula la graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti per ciascun grado.

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono assunti in prova, con assegni corrispondenti alle competenze del grado pel quale hanno concorso.

Gli ufficiali devono seguire presso una scuola tecnica di polizia un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi, al termine del quale sosterranno una prova orale innanzi alla commissione di cui all'articolo precedente.

I sottufficiali, i graduati e le guardie seguiranno, entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi presso una scuola tecnica di polizia, al termine del quale sosterranno una prova orale dinanzi ad una commissione composta di insegnanti della scuola medesima.

Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 9.

Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, ai funzionari addetti ai Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza ed agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è corrisposta la metà della normale indennità di missione stabilita per i dipendenti statali, oltre l'indennità di cui all'ultimo comma dell'articolo 52 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie », approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, tenendo presente il seguente quadro di equiparazione:

Grado statale	Grado ferroviario	Ufficiali e Funzionari
6	3	Colonnello - Questore
7	4	Tenenti colonnelli - V. Questori, Commissari capi
8	5	Maggiori - Commissari
9	6	Capitani - Commissari aggiunti
10	8	Tenenti - Vice commissari
11	9	Sottotenenti - V. Commissari aggiunti

Ai sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti ai Commissariati di pubblica sicurezza sono corrisposte per i servizi fuori sede, nell'ambito del compartimento, nell'interesse della polizia ferroviaria, le indennità previste per gli agenti ferroviari dall'art. 50, in quanto applicabile, e dagli articoli 51, 52 e 56 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » modificato con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, tenendo presente il seguente quadro di equiparazione:

Grado militare	Grado ferroviario
Maresciallo di 1ª classe	Conduttore di 1ª classe
Maresciallo di 2ª e 3ª classe	Conduttore capo
Brigadiere e Vicebrigadiere	Conduttore principale
Guardia scelta	Conduttore
Guardia	Frenatore

Il trattamento previsto dal presente articolo non potrà in alcun caso essere superiore all'indennità di trasferta.

Art. 10.

Il ruolo del personale degli uffici dell'Amministrazione ferroviaria è ridotto, distintamente per gradi, di un numero di posti corrispondenti all'aumento organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto al precedente art. 2. Per il restante numero dei posti risultanti dal cennato aumento è operata la riduzione di un egual numero di posti nel ruolo esecutivo della stessa Amministrazione in corrispondenza dei rispettivi gradi, laddove è possibile.

L'organico del ruolo esecutivo è, altresì, ridotto di un numero di posti, da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, tale da compensare la maggiore spesa derivante dai trattamenti economici relativi al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetto ai servizi di polizia ferroviaria in rapporto a quelli normali del personale ferroviario.

Gli eventuali soprannumeri, che dovessero determinarsi per effetto delle riduzioni previste nei precedenti commi, saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi motivo successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Spetta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedere, d'intesa col Ministero dell'interno, a quanto è necessario per l'accasermamento degli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza assegnati ai servizi di polizia ferroviaria.

Art. 12.

Dalla data di assunzione in prova del personale risultato idoneo nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale cesseranno di funzionare.

Fino a tale data ed a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si applicano alle formazioni di cui al comma precedente le norme contenute nel comma secondo dell'art. 1.

Agli appartenenti alle formazioni suddette, che non verranno inquadrati nell'organico del Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza, sono applicabili, per il servizio prestato nelle formazioni di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale, le disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, sostituito con l'art. 3 del decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 368, e dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 368.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CINGOLANI — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 688.

Prolungamento del termine già stabilito per il funzionamento degli organi straordinari dell'Istituto centrale di statistica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, contenente norme transitorie per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 62, che ha prorogato il termine per la cessazione degli organi straordinari per il funzionamento dell'Istituto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per il funzionamento degli organi straordinari di amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, è esteso fino al 31 dicembre 1947.

Anche anteriormente alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma, i membri del Consiglio di amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto, nominati ai sensi del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, decadono di diritto dalla carica con la regolare costituzione degli organi normali dell'Istituto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1947, n. 689.

Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, concernente integrazioni e modifiche sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di solidarietà sociale » per procedere alla corresponsione di un assegno temporaneo di contingenza ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione obbligatoria di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie, ed in base ad altre forme obbligatorie di previdenza, sostitutive dell'assicurazione predetta, nonchè ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa.

L'assegno di cui al precedente comma non è dovuto ai titolari di rendite vitalizie immediate e ai titolari di pensioni derivanti da assicurazioni popolari.

Art. 2.

Ai titolari di due o più pensioni fra quelle indicate nel presente decreto non può essere corrisposto che un solo assegno.

Art. 3.

La misura mensile dell'assegno è fissata come segue:

a) per i pensionati di vecchiaia di età inferiore ai 65 anni, L. 800;

b) per i pensionati di invalidità di età inferiore ai 65 anni, e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione in seguito a morte di assicurato o pensionato, L. 1500;

c) per i pensionati di vecchiaia e di invalidità di età superiore ai 65 anni, L. 2400.

Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera *c*) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

L'assegno temporaneo di contingenza assorbe l'integrazione concessa a carico dello Stato, ai sensi del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375, che, pertanto, è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1947.

Art. 4.

All'onere derivante dalla corresponsione degli assegni previsti dal presente decreto si provvede con un contributo straordinario dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di assicurazione sostitutive di essa, con un contributo dei rispettivi datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

L'onere di cui sopra è annualmente determinato sulla base del numero medio delle pensioni in corso di godimento nell'anno in ciascuno dei tre gruppi di pensionati di cui all'art. 3 e delle corrispondenti misure degli assegni. Esso è posto per metà a carico dei datori di lavoro, per un quarto a carico dei lavoratori e per un quarto a carico dello Stato.

Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sulle retribuzioni, determinato col sistema della ripartizione, ed è riscosso nei modi e colla procedura stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi alle pensioni.

Il contributo dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio in base alle risultanze del rendiconto del « Fondo » di cui all'art. 1.

Nel determinare l'onere dei lavoratori e dei datori di lavoro, è tenuto conto degli eventuali avanzi e disavanzi verificatisi negli esercizi precedenti per effetto di inesatte previsioni della massa delle retribuzioni soggette a contribuzione e del numero delle pensioni fruenti dell'assegno. Degli avanzi o disavanzi derivanti dalla previsione del numero delle pensioni è tenuto conto anche nel determinare la misura del concorso dello Stato.

Art. 5.

Per l'anno 1947 il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura dell'8 % della retribuzione, quello a carico dei lavoratori nella misura del 4 % della retribuzione stessa.

Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, i contributi per l'anno 1947 sono stabiliti nelle misure seguenti:

a) per giornata di uomo salariato fisso o bracciante: datori di lavoro L. 9; lavoratori L. 4,50;

b) per ogni giornata di donna e ragazzo: datori di lavoro L. 4,50; lavoratori L. 2,25.

I contributi di cui al comma precedente sono accertati, riscossi e ripartiti unitamente a quelli supplementari per gli assegni familiari in agricoltura relativi all'anno 1947 e con la procedura e le modalità per essi previste.

Per gli anni successivi le percentuali di contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè i contributi per giornate di lavoro nel settore dell'agricoltura, saranno determinati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto di cui al comma precedente, che determina le misure dei contributi, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà pubblicato il decreto stesso, a corrispondere i contributi nella misura fissata per l'anno precedente.

Art. 6.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore. Qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Art. 7.

Il pagamento degli assegni contemplati dal presente decreto decorre dal 1° luglio 1947; la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori decorrerà dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Nel settore agricolo i contributi per l'anno 1947 sono calcolati per ciascuna azienda sulla metà delle giornate accertate agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per lo stesso anno.

Art. 8.

Il « Fondo di solidarietà sociale » è gestito dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi posti a carico dello Stato occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Per l'esercizio 1947-1948 la somma a carico dello Stato è stabilita in via presuntiva in L. 7 miliardi e 260 milioni.

Art. 10.

Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai titolari di pensioni a carico del « Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » istituito con il decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311. I titolari delle pensioni predette non hanno diritto all'assegno medesimo nel caso che fruiscano di altre pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

L'assegno di cui al presente decreto non spetta ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi. I lavoratori predetti sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Pertanto il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione — e fino alla concorrenza di essa — l'importo dell'assegno previsto all'art. 3 e corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e di versarlo all'Istituto stesso, che lo accrediterà al « Fondo di solidarietà sociale ».

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le penalità previste al comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 12.

Sono applicabili per le prestazioni e per i contributi previsti dal presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, nonchè le altre disposizioni del decreto predetto, in quanto occorra e siano compatibili col presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — EINAUDI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947.

Modificazione della ragione sociale del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di Reggio Emilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il regio decreto 11 settembre 1924, n. 1516, con il quale il Consorzio cooperative di produzione e lavoro fasciste di Reggio Emilia venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 493, con il quale si approvò la fusione del suddetto ente col Consorzio reggiano per le cooperative di lavoro di Reggio Emilia, mediante assorbimento di quest'ultimo;

Visto il regio decreto 10 maggio 1934, contenente modificazioni allo statuto suddetto:

Viste la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati del Consorzio, in data 15 settembre 1946, con la quale si modifica la ragione sociale, e l'istanza dell'ente stesso intesa ad ottenere l'approvazione di tale modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

La denominazione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro fasciste di Reggio Emilia è modificata come appresso: « Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Reggio Emilia ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

ROMITA — SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 170

(3306)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago di Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Verona n. 1065, del 9 febbraio 1899, col quale venne riconosciuto a favore del comune Torri del Benaco il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcune zone del lago di Garda;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto Comune si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Verona n. 1065, del 9 febbraio 1899, è riconosciuto a favore del comune di Torri del Benaco il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle seguenti zone del lago di Garda limitatamente ai mesi di maggio, giugno, luglio e metà di agosto:

a) delle agole lungo il tratto di spiaggia compreso fra la valle detta Sandolino, in confine con la riserva di pesca dei frazionisti di Castelletto di Brenzone e la chiesa parrocchiale di Torri, nei Comuni censuari di Pai e Torri ed amministrativi di Torri del Benaco, per una distanza dalla riva di circa cinque metri, escluso il tratto di pesca Broggi dott. Giosuè, ora Redaelli Amalia, compreso fra le valli Tanella e Creazzo.

In corrispondenza a tale riserva di pesca non può esercitarsi la pesca libera per una zona di rispetto di altri dieci metri nel periodo di tempo stabilito per la riserva stessa e cioè nei mesi di maggio, giugno, luglio e metà di agosto;

b) delle tinche, scardole ed altro nello spazio del bacino del porto in Comune censuario ed amministrativo di Torri del Benaco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 8, foglio n. 81.

(3340)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1947.

Misura del diritto supplementare sulle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per la riassunzione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti statali, parastatali e controllati dallo Stato ed alle Aziende che gestiscono servizi pubblici di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici o razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, concernente il trattamento di pensione degli addetti a pubblici servizi di trasporti in concessione, già licenziati per motivi politici o razziali;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 gennaio 1947, n. 68, relativo alla istituzione di diritti supplementari sulle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in concessione, per far fronte all'onere delle pensioni dovute agli agenti esonerati per motivi politici o razziali;

Vista la lettera 31 gennaio 1947, n. 156, del Comitato interministeriale dei prezzi, nella quale è stata riportata la deliberazione adottata dal Comitato stesso nella riunione del 30 gennaio 1947, in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848;

Decreta:

La misura del diritto supplementare, da istituirsi a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, nei riguardi delle Aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna che hanno deliberato esoneri di personale per motivi politici o razziali è fissata in L. 1 sull'importo di ciascun biglietto da rilasciare nei giorni festivi dalle Aziende ferroviarie, tramviarie sia urbane che estraurbane, che abbiano riammesso in servizio almeno quindici dipendenti, già esonerati per motivi politici o razziali.

Roma, addì 24 marzo 1947

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, pagina n. 295. — CASABURI

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1947.

Obbligatorietà del deposito da parte della Società anonima di navigazione « Italia » con sede in Genova, per ottenere la concessione della patente di vettore di emigranti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la domanda, in data 18 gennaio 1947, con la quale la Società anonima di navigazione « Italia » con sede in Genova, ha rinnovato l'istanza avanzata il 27 dicembre 1936, tendente ad ottenere la concessione della patente di vettore di emigranti, ponendo in rilievo di non aver potuto a suo tempo effettuare il deposito cauzionale stabilito in lire 500.000 con decreto del Ministro per gli affari esteri del 2 gennaio 1939;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Tenuto conto che per l'attuale corso dei noli di passaggio transoceanici, notevolmente aumentati, si rende necessario elevare congruamente l'ammontare della cauzione, stabilita in lire 500.000 col citato decreto Ministeriale 2 gennaio 1939 e non costituita per forza maggiore;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo alla Società anonima di navigazione « Italia » di depositare presso l'Intendenza di finanza - Servizio cassa depositi e prestiti - di Genova, quale cauzione vincolata al Ministero degli affari esteri, per la concessione della patente di vettore di emigranti, la somma di L. 5.000.000 in titoli di Stato, capitale nominale.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1947

Il Ministro: SFORZA

(3355)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.

Sostituzione del presidente del Consiglio provvisorio di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, relativo al passaggio del Tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra ed alla nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1947, concernente la costituzione di un Consiglio provvisorio per l'amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Considerato che il generale di divisione nella riserva Porzio Carlo, nominato rappresentante di questo Ministero in seno al predetto Consiglio provvisorio, con funzioni di presidente, ha rassegnato, in data 26 aprile 1947, le dimissioni da tale incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il colonnello di artiglieria nella riserva Italia Sebastiano, è nominato rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente, nel Consiglio provvisorio per l'amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno, in sostituzione del generale Porzio Carlo, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1947
Registro Esercito n. 15, foglio n. 220

(3325)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.

Sostituzione dei commissari liquidatori di alcune Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori delle Federazioni nazionali, già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti, gli stessi commissari liquidatori della detta soppressa Confederazione;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1947, col quale il sig. Festi Amato, è stato nominato commissario liquidatore della disciolta Confederazione dei commercianti, in sostituzione dei precedenti, che hanno declinato l'incarico;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico della liquidazione delle Federazioni sopracitate allo stesso commissario liquidatore della soppressa Confederazione;

Decreta:

Il sig. Festi Amato, commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei commercianti, è nominato commissario liquidatore, in sostituzione dei commissari dimissionari, anche per le seguenti Federazioni nazionali, soppresse, già aderenti alla Confederazione stessa:

1) Federazione nazionale dei commercianti di combustibili solidi;

2) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti artistici;

3) Federazione nazionale alberghi e turismo;

4) Federazione nazionale degli esercizi pubblici;

5) Federazione nazionale dei commercianti di cereali e prodotti per l'agricoltura;

6) Federazione nazionale dei commercianti di vino e prodotti affini;

7) Federazione nazionale dei commercianti di olio;

8) Federazione nazionale dei dettaglianti dell'alimentazione;

9) Federazione nazionale dei commercianti dei prodotti zootecnici;

10) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti della pesca;

11) Federazione nazionale dei grossisti dell'alimentazione;

12) Federazione nazionale dei commercianti di legname mobili ed affini;

13) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento;

14) Federazione nazionale dei commercianti del libro e della carta ed affini;

15) Federazione nazionale dei commercianti di automotocicli, carburanti e lubrificanti;

16) Federazione nazionale dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;

17) Federazione nazionale dei commercianti orafi, argentieri, orologiai ed affini;

18) Federazione nazionale dei commercianti di ferro, metalli e macchine;

19) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti chimici;

20) Federazione nazionale dei commercianti di materiale edile, elettrico ed idraulico;

21) Federazione nazionale dei commercianti del vetro e della ceramica;

22) Federazione nazionale delle aziende di deposito e spedizione;

23) Federazione nazionale degli ausiliari del commercio;

24) Federazione nazionale delle case per il commercio di oltremare;

25) Federazione nazionale degli istituti di cura;

26) Federazione nazionale dei venditori ambulanti;

27) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti orto-floro-frutticoli;

28) Federazione nazionale dei panificatori ed affini;

29) Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio;

30) Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3328)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.

Approvazione delle nuove condizioni particolari di polizza relative alle tariffe normali di assicurazione senza visita medica, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione della

nuove condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, con le quali è elevato da L. 100.000 a L. 200.000 il capitale massimo assicurabile senza visita medica in base ad alcune tariffe normali di assicurazione;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le nuove condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con le quali è elevato da L. 100.000 a L. 200.000 il capitale massimo assicurabile senza visita medica in base alle tariffe normali di assicurazione di cui ai decreti Ministeriali 13 maggio 1946, 21 agosto 1946 e 22 novembre 1946.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di San Cono (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria popolare di San Cono (Catania) e mette in liquidazione l'Azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, della legge bancaria;

Visto il decreto in data 30 novembre 1940 del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito con il quale il rag. Giovanni Costa venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il rag. Costa è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Sasso fu Salvatore, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria popolare di San Cono (Catania), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3282)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Mormanno, con sede in Mormanno (Cosenza), nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28 e 47, 2° comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 13 luglio 1946 assunta dal commissario straordinario della Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Mormanno e dell'assemblea straordinaria dei soci rispettivamente del 28 e 30 gennaio 1946;

Decreta:

E' autorizzata l'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Mormanno, con sede in Mormanno (Cosenza) nella Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, alle condizioni indicate nelle soprarichiamate deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

La Cassa di risparmio di Calabria, è autorizzata a sostituirsi alla Cassa rurale anzidetta, nella piazza di Mormanno, con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3283)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1947.

Modificazione dell'art. 42 dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, approvato con decreto in data 14 novembre 1942, n. 1628 del Capo del Governo;

Vista la deliberazione in data 9 settembre 1946, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno anzidetto;

Decreta:

L'art. 42 dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia è modificato come segue:

« Art. 42. — Il limite minimo dei prestiti è di L. 5, il massimo di L. 100.000.

Per sovvenzioni di importo superiore a L. 10.000, dovrà ottenersi caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'Azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del cessato Ispettorato del credito in data 25 settembre 1939, con il quale il sig. Pietro Gulino venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il sig. Gulino è deceduto e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. rag. Girolamo Virgadamo fu Accursio, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1947.

Composizione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti, approvato col regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382 e con il decreto legislativo Presidenziale 14 ottobre 1946, n. 339;

Decreta:

Il Consiglio direttivo ed il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti, con sede in Roma in via Quattro Fontane 20, sono composti come segue:

Consiglio direttivo:

maestro Franco Alfano, presidente;

maestro Allegra Salvatore, vice presidente;

maestro Casavola Franco, maestro Jachino Carlo, maestro Mulè Giuseppe e maestro Tomassini Vincenzo, in rappresentanza del Sindacato nazionale dei musicisti compositori;

maestro Bixio Cesare Andrea, in rappresentanza dei professionisti artisti;

sig. Bianchetti Carlo, in rappresentanza della Società italiana autori editori;

sig. Sancetta dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

signorina Barone dott. Anna, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Collegio dei sindaci:

maestro Carabella Ezio, membro effettivo e maestro Frazzi vito, membro supplente, in rappresentanza dei Sindacati musicisti;

maestro Indovino Salvatore, membro effettivo e maestro Cicognini Alessandro, membro supplente, in rappresentanza dei professionisti artisti;

dott. Policella Oreste, membro effettivo e dott. Sicardi Adalberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 15 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1947.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il provvedimento prefettizio in data 8 ottobre 1943, con cui il dott. Talamonti Alessandro è stato

nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona;

Considerato che con lettera in data 14 giugno 1947 il dott. Talamonti ha rassegnato le dimissioni dalla carica suddetta;

Decreta:

Il dott. Bonisoli Alquati Arnaldo, è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona in sostituzione del dott. Talamonti Alessandro, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 17 luglio 1947

Il Ministro: SEGNI

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1947.

Chiusura di due succursali dei Magazzini generali bergamaschi, con sede in Treviglio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1928, col quale la Società anonima Magazzini generali bergamaschi venne autorizzata all'esercizio di Magazzini generali in Bergamo;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, col quale la Società anzidetta venne autorizzata a gestire in Treviglio due succursali dei Magazzini generali succitati, l'una in via Vittorio Veneto n. 21 e l'altra in via Caravaggio n. 2 (quest'ultima trasferita poi in via Fratelli Galliari n. 17);

Considerato che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ha segnalato l'avvenuta chiusura della prima succursale e, in seguito ai sopraluoghi effettuati, ha accertato la inidoneità dei locali della seconda succursale all'uso cui gli stessi sono destinati, proponendo la revoca dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle due succursali di Treviglio della Società anonima Magazzini generali bergamaschi;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa col decreto Ministeriale 23 febbraio 1947, di cui nelle premesse, per l'apertura e l'esercizio, da parte della Società anonima Magazzini generali bergamaschi, di due succursali in Treviglio, l'una in via Vittorio Veneto n. 21 e l'altra in via Fratelli Galliari n. 17.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1947.

Rettifica del decreto Ministeriale 27 gennaio 1947, concernente la costituzione della Deputazione della borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1947, n. 32, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1947;

Vista la lettera 8 luglio 1947, n. 7639, con la quale la Camera di commercio di Venezia fa presente che il deputato supplente Gianna rag. Giuseppe, venne a suo tempo erroneamente indicato col nome di Giovanni, e che l'altro deputato supplente Dal Palù dott. Giuseppe venne erroneamente indicato con nome di Cesare;

Decreta:

I nomi dei deputati supplenti della Deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1947, per la Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati con decreto Ministeriale 27 gennaio 1947, sono rettificati in Gianna rag. Giuseppe e Dal Palù dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1947.

Prezzo di vendita dei fiammiferi dal 1° agosto 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, registrato il 22 febbraio 1945, registro n. 1, foglio n. 24;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501;

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1947, registrato il 13 febbraio 1947, registro n. 1, foglio n. 30;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1947, registrato il 13 febbraio 1947, registro n. 1, foglio n. 32;

Viste le proposte fatte col verbale 10 luglio 1947, dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° agosto 1947, il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi, è stabilito come segue:

Fiammiferi di cera:

1. — Scatola di cartone con 100 cerini normali, con sesquisolfuro di fosforo . . L. 15 —

2. — Scatola di cartone con 100 cerini ridotti con sesquisolfuro di fosforo . . . » 15 —

3. — Scatola di legno con 50 cerini normali con fosforo amorfo . . . . L. 8 —
4. — Bustina di cartoncino con 20 cerini grossetti con fosforo amorfo . . . » 8 —

Fiammiferi di legno paraffinato:

5. — Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo Svedese normale . . . . L. 7 —
6. — Scatola con 50 fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo Svedese ridotto . . . . » 7 —
7. — Bossolo con 100 fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata . . . . » 15 —
8. — Busta pubblicitaria con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante . . . . » 10 —
9. — Bustina di cartoncino con 28 paraffinati del tipo Minerva . . . . . . » 5 —
10. — Doppia bustina di cartoncino con 48 paraffinati del tipo Minerva . . . » 7 —
11. — Scatola con 30 fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale . » 10 —
12. — Bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva controvento . . . . » 8 —

Fiammiferi di cartoncino paraffinato:

13. — Astuccio con rotolo di 100 fiammiferi . . . . L. 25 —
14. — Astuccio con rotolo di 300 fiammiferi . . . . » 75 —

Fiammiferi di legno solforati:

15. — Astuccio, gamella o busta con 100 solforati normali . . . . L. 8 —

Fiammiferi di provenienza alleata:

16. — Tipo Minerva con 20 fiammiferi paraffinati . . . . L. 3 —
17. — Tipo Svedese con 40 fiammiferi di legno paraffinato . . . . » 7 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 229. — EMANUELE

(3372)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA 18 maggio 1947.

Concessione perpetua della miniera di zolfo sita in località « Piano di Verità », in territorio del comune di Comitini (Agrigento).

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 216;

Vista l'istanza in data 20 agosto 1928, con la quale il sig. Vella Vincenzo, sia in nome proprio che dei coeredi, chiede la concessione perpetua del sottosuolo solfifero « Piano di Verità », in territorio del comune di Comitini (Agrigento);

Visto l'atto di nomina a rappresentante unico del condominio, in data 29 luglio 1946, nella persona del sig. Vella Antonino, in sostituzione del sig. Vella Vincenzo, deceduto;

Ritenuto che detta istanza, insieme alle due suppletive 5 ottobre 1939 e 24 ottobre 1939, riguardanti due appezzamenti denominati rispettivamente « Piano di Verità » sotto la ferrovia e « Piano di Verità » sopra la ferrovia, è stata regolarmente pubblicata nell'albo pretorio del comune di Comitini, previa inserzione nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Agrigento, e contro di essa non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il richiedente ha tempestivamente adempiuto all'obbligo della denuncia, imposto dall'art. 60 del regio dereto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, ed ha prodotto gli atti necessari per comprovare il diritto di proprietà della miniera chiesta in concessione;

Visto il rapporto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta in data 11 aprile 1947, numero 2290;

Riconosciuta la necessità di riunire in un unico appezzamento la superficie delimitante la miniera sopradetta;

Visto il verbale di delimitazione in data 17 marzo 1947, nonchè il piano topografico alla scala 1:2000, vistati entrambi dall'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta;

Decreta:

Art. 1.

Al condominio rappresentato dal sig. Vella Antonino, domiciliato in Comitini (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo sita in località denominata « Piano di Verità », in territorio del comune di Comitini, provincia di Agrigento.

Art. 2.

L'area della concessione, che sarà denominata « Piano di Verità » è quella segnata con linea rossa continua sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati, piano e verbale che si allegano al presente decreto perchè ne formino parte integrante.

L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di ettari 29,25 (ettari ventinove are venticinque).

Art. 3.

Il concessionario è tenuto:

a) a riprendere i lavori della miniera entro un anno dalla data del presente decreto;

b) ad informare, ogni quattro mesi, l'Ufficio minerario distrettuale dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

c) a fornire ai funzionari del Corpo delle miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

d) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria, per il controllo e la regolare esecuzione della lavorazione;

e) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo stabilito per ogni ettaro o frazione di superficie, compresa nell'area della concessione;

f) a fare pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del registro, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio delle ipoteche.

Art. 4.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 18 maggio 1947

L'Alto Commissario: MIRAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, Palermo, addì 3 giugno 1947. Registro n. 16, foglio n. 73.

(3357)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA 23 maggio 1947.

Concessione perpetua della miniera di zolfo « Cimicia Aquilia », in territorio del comune di Milocca (Caltanissetta).

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

Visto il regio decreto-legge 29 maggio 1927, n. 1443;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Vista l'istanza in data 22 agosto 1928, con la quale il prof. sen. Francesco Scaduto, sia in nome proprio che quale rappresentante unico del condominio, chiede la concessione perpetua della miniera di zolfo e salgemma, denominata « Cimicia Aquilia », sita in territorio del comune di Milocca, provincia di Caltanissetta;

Visto il decreto del presidente del Tribunale di Caltanissetta in data 24 maggio 1943, con il quale il signor Cognata Leonardo, domiciliato in Caltanissetta, presso Virciglio Antonino, via Lo Monaco n. 10, è nominato rappresentante unico del condominio;

Ritenuto che contro l'istanza in sede di pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Milocca, previa inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta, non sono state prodotte opposizioni;

Ritenuto che il richiedente ha tempestivamente adempiuto all'obbligo della denuncia, imposto dall'art. 60 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, ed ha prodotto gli atti necessari per comprovare il diritto di proprietà della miniera chiesta in concessione;

Visto il rapporto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta in data 1° aprile 1947, numero 2594;

Ritenuta l'opportunità di limitare l'estensione della concessione ad una zona più ristretta, limitazione avvenuta col consenso del rappresentante unico del condominio:

Ritenuto che nella zona non sono stati mai eseguiti lavori di coltivazione di salgemma;

Visto il verbale di delimitazione, in data 22 marzo 1947, nonchè il piano topografico alla scala 1:5000, vistati entrambi dall'ingegnere capo del Distretto minerario predetto;

Decreta:

Art. 1.

Al condominio rappresentato dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato in Caltanissetta, presso il sig. Virciglio Antonino, via Lo Monaco n. 10, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, denominata « Cimicia Aquilia », in territorio del comune di Milocca, provincia di Caltanissetta.

Art. 2.

L'area della concessione che sarà denominata « Cimicia Aquilia » è quella segnata con linea rossa continua sul piano topografico e descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; piano e verbale che si allegano al presente decreto perchè ne formino parte integrante.

L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di ettari 200,50 (ettari duecento e are cinquanta).

Art. 3.

Il concessionario è tenuto:

a) a riprendere i lavori nella miniera entro un anno dalla data del presente decreto;

b) ad informare, ogni quattro mesi, l'Ufficio minerario distrettuale dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

c) a fornire ai funzionari del Corpo minerario i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;

d) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero, comunque, impartite dall'autorità mineraria per il controllo e la regolare esecuzione della lavorazione;

e) a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo anticipato, stabilito per ogni ettaro o frazione di superficie compresa nell'area della concessione;

f) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del registro, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio delle ipoteche.

Art. 4.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 23 maggio 1947

L'Alto Commissario: MIRAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, Palermo, addì 3 giugno 1947. Registro n. 16, foglio n. 72.

(3358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Gangini Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 211 decisioni N. 5/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947 il giorno 14 del mese di luglio la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Gangini Mario fu Gherardo, nato a Livorno il 4 giugno 1896, residente in Roma, viale XXI Aprile n. 61, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . che, quindi, deve escludersi, in mancanza di altri elementi, che possa ritenersi che il Gangini sia stato in effetti assunto come confidente ed abbia svolto attività politica informativa . . .

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Gangini Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3294)

Esito del ricorso presentato da Desderi Remo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 212 decisioni N. 243/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 14 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Desderi Remo fu Giacinto, nato a Torino il 9 gennaio 1898, residente in Trento, via Bolognini, n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . che, pertanto, in mancanza di altri elementi, deve escludersi che possa ritenersi provato che il Desderi abbia, in effetti, svolta attività politica informativa nell'interesse del regime fascista . . .

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Desderi Remo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 14 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3295)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), 2ª emissione, serie 23ª, n. 427, di L. 500 di capitale nominale; serie 27ª, n. 440, di L. 20.000 di capitale nominale; serie 30ª, n. 472, di L. 40.000 di capitale nominale; serie 32ª, n. 390, di L. 1000 di capitale nominale; serie 36ª, n. 394, di L. 40.000 di capitale nominale; serie 37ª, n. 436, di L. 10.000 di capitale nominale, intestati a Ceccaroni Giuseppe di Tommaso, dom. in San Vito Romano (Roma), annotati d'ipoteca col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 25 marzo 1947

(1621) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950), serie 2ª, n. 276, di L. 27.500 di capitale nominale, intestato a Pellegrino Maria fu Fabrizio, moglie di Riegano Francesco di Domenico, domiciliato in Andria (Bari), vincolato per dote, col pagamento degli interessi in Bari.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 25 marzo 1947

(1619) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di un relitto di terreno demaniale sul fiume Velino in comune di Cittaducale

Con decreto Ministeriale 26 aprile 1947 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, viene disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del relitto di terreno in comune di Cittaducale, località Caporio, individuato nel catasto del Comune stesso, foglio 35, mappale 68, dell'estensione di are 17,48 (arrotondate ad are 17,50) ed indicato nella citata planimetria, che fa parte del presente decreto.

(3310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 105.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66175 — Data: 29 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Gallo Gerolamo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66178 — Data: 29 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Gallo Gerolamo di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Scuderi Alberto di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Bocchini Gustavo fu Ciriaco — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimib. 3,50 %, al portatore 8 — Capitale: L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 28 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Piro Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: De Camillis Enrico fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita. L. 24.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 26 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Visceglia Rosina di Nicola in Lacertosa — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 577,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2114 — Data: 15 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Mazzanti Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3.50 % (1902), nominativi 3 — Rendita: L. 378.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Gentile Domenico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 5 %, nominativi 5 — Rendita: L. 560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 25 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Silvestri Venanzio fu Ansovino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 6610.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 26 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Teuli Vincenzo fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 19 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Fasanotto Giuseppe fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Rendita: L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 22 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Credito Italiano, sede di Brescia — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro nov. 5 % (1950), nominativi 3 — Capitale: L. 76.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 luglio 1947 - N. 146

Argentina	25 —		4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	794 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.972 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	201 —

Rendita 3,50 % 1906	76,80
Id. 3,50 % 1902	75,50
Id 3 % lordo	65,50
Id 5 % 1935	88,325
Redimibile 3,50 % 1934	67,45
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,30
Id 5 % 1936	87,65
Obbligazioni Venezie 3.50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,45
Id 5 % (15 aprile 1951)	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,75
Id. 5 % convertiti 1951	94,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.